



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 1 DEL 25/05/2016

La base d'asta pari a 8.500.000,00 riguarda interamente la categoria OS4?

Se no come risulta composta dalle altre categorie, con quale descrizione di categoria SOA e quale importo?

Relativamente alla documentazione tecnica esistono elaborati grafici, disegni a corredo?

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Come indicato nel disciplinare di gara all'art. 1.3 la categoria OS4 viene richiesta solo per i lavori di installazione per complessivi € 2.800.000,00.

Per la parte relativa alle forniture non risulta che ci sia indicazione di categoria".

Gli elaborati grafici a corredo della documentazione tecnica illustrano l'ubicazione degli ascensori e dei montacarichi e la dimensione delle aperture per la loro collocazione. Non esistono elaborati grafici degli apparecchi.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 2 DEL 15/06/2016

Vorrei chiedere dei chiarimenti in merito ai documenti da produrre:

- punto 4.1.1 del disciplinare di gara: cosa deve essere indicato esattamente nell'oggetto delle dichiarazioni dei due Istituti Bancari ? le dichiarazioni devono essere intestate a "Consorzio Venezia Nuova" ?

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Le dichiarazioni rese dagli Istituti bancari devono essere intestate al Consorzio Venezia Nuova e devono contenere:

- comunicazione che la società è cliente della banca e che gestisce con correttezza e regolarità il rapporto bancario;
- comunicazione dell'attività principale della società.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 3 DEL 22/06/2016

In gara vanno indicate se si usufruisce del subappalto le generalità complete dei subappaltatori?

Vi è un numero minimo e/o massimo da indicare?

Le certificazioni dei subappaltatori andranno prodotte solo in caso di aggiudicazione, quindi in fase di gara non è chiesta alcuna dichiarazione?

L'unica categoria subappaltabile è la OS4 nella misura del 30% sul totale base d'asta, questo in quanto non sono esplicitate altre categorie?

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Premesso che l'importo del subappalto non potrà eccedere il limite del 30% dell'importo netto contrattuale per la categoria OS4, i dati che dovranno essere indicati relativamente ai subappaltatori sono quelli previsti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. In conformità alle disposizioni vigenti, si conferma la doverosità della indicazione delle lavorazioni da subappaltare ponendo, quindi, tale indicazione quale requisito richiesto a pena di esclusione.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 4 DEL 22/06/2016

Sulla polizza fideiussoria dobbiamo indicare la data del bando e la data in cui la Gara è stata indetta: potete indicarci quali sono le date esatte da inserire ?

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

Le date esatte da voi richieste, come si può leggere dal bando di gara pubblicato, sono le seguenti:

11/05/2016 data di invio in GUUE

14/05/2016 data del bando.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 5 DEL 23/06/2016

Relativamente alla cauzione provvisoria si richiede quanto segue:

- 1) la cauzione deve riportare autentica notarile?
- 2) occorre la scheda tecnica?
- 3) l'impegno ad emettere cauzione definitiva va inserito a parte?
- 4) necessita l'indicazione che la fidejussione copre la sanzione pecuniaria?

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

Per la soluzione alle domande formulate si suggerisce di porre attenzione a quanto indicato e richiesto dall'art. 93 del D.Lgs. N. 50/2016 (art. 75 del D.lgs. N. 163/2006) che contiene le necessarie indicazioni utili al rilascio della garanzia.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



QUESITO N. 6 DEL 20/06/2016

1. Nel documento Condizioni Generali di Fornitura numero elaborato MV100P-PE-GZS-0005-19-CO, al punto 2 Norme e Leggi è indicato che la fornitura dovrà essere in accordo alla normativa italiana vigente. Al momento in Italia è in vigore la Direttiva 95/16/CE recepita dal DPR 162/99 e Dal DPR 214-2010.

La comunità europea ha emessa la Direttiva Ascensori 2014/33/UE che non è ancora stata recepita dallo stato italiano con decreto, la stessa sostituisce la Direttiva 95/16/CE dal 20-04-2016.

Le norme armonizzate UNI EN81-1 e UNI EN 81-2 che fanno riferimento alla direttiva 95/16/CE, saranno in vigore fino al 31-08-2017. Le due norme saranno sostituite dalle norme armonizzate UNI EN 81-20 e UNI EN 81-50 che fanno riferimento alla direttiva ascensori 2014/33/UE, sono state pubblicate il 02-10-2014 e al momento le due norme sono in sovrapposizione.

La prerogativa per fare in modo che gli impianti ascensore possano essere progettati e collaudati con le norme UNI EN81-1 e UNI EN81-2 è che la data del collaudo definitivo sia eseguita entro il 31-08-2017.

Domanda: gli impianti ascensori e montacarichi devono rispondere alla nuova direttiva 2014/33/UE e alle norme armonizzate UNI EN 81-20 e UNI EN 81-50, perché il collaudo degli impianti sarà eseguito dopo il 31-08-2017 ?

2. Nel documento Tabella delle Alimentazioni Degli Ascensori e Montacarichi numero elaborato MOL150-IM0067-L161 al punto 1.1 introduzione è riportato " il fornitore ha inoltre in carico la fornitura, posa e cablaggio dei cavi di alimentazione e ausiliari che collegano i Quadri di Manovra , di propria fornitura, con i quadri di alimentazione di zona non oggetto della presente fornitura.

Domanda: le strade, tubazioni, raccordi, supporti da fissare a muro per tutta la lunghezza dell'instradamento dal quadro di alimentazione al quadro di manovra sono a cura del Fornitore impianti ascensore ?

3. Nel documento Impianti Elettrici Cavi e Condotti Sbarre numero elaborato MV100P-PE-MES-0134-TH-C0 al punto 2 Norme e Leggi sono riportate le norme di riferimento alle quali i cavi flessibili montati all'interno del vano di corsa che collegano il quadro di manovra alla cabina non trovano corrispondenza, perché non disponibili in commercio e sul mercato.

Domanda: i cavi flessibili per ascensori rispondono alle normative IEC60754-2; EN50267-2-2; IOEC/EN60332-1-2; IEC/EN61034-2; è possibile utilizzare questi cavi ?

4. Nel documento Ascensori Specifica Tecnica con foglio dati numero elaborato MV100PE-NMS-1001-19-C1 alla voce 4.1 Caratteristiche costruttive e dimensionali non è specificato il sistema di teleallarme secondo la norma UNI EN 81-28 del quale devono essere dotati gli

impianti, il sistema prevede il funzionamento con linea telefonica dedicata non passante da centralino.

Domanda: va incluso nella fornitura il sistema di teleallarme a norma UNI En 81-28, se SI è disponibile la linea telefonica dedicata oppure va prevista una apparecchiatura di comunicazione GSM ?

5. Nel documento Ascensori Specifica Tecnica con foglio dati numero elaborato MV100PE-NMS-1005-19-C1 alla voce 4.1 Caratteristiche costruttive e dimensionali, l'azionamento è del tipo oleodinamico indiretto con un pistone laterale, sospensione a taglia 2:1.....

Domanda: in relazione alla porta dell'impianto uguale a 5000 Kg è necessario progettare l'impianto oleodinamico indiretto con DUE pistoni laterali (uno a destra e uno a sinistra della cabina), sospensione a taglia 2:1; è ammesso usare due pistoni laterali ?

6. Nel documento Ascensori Specifica Tecnica con foglio dati numero elaborato MV100PE-NMS-1001-19-C1 alla voce 4.1 Caratteristiche costruttive e dimensionali, vano impianto realizzato in cemento armato (a cura del civile) fossa 1700 mm.; testata 3800 mm.; larghezza 3700 mm.; profondità 4000 mm.;

Domanda: in relazione alle dimensioni dei vani di corsa rilevate durante il sopralluogo del 15-06-2016, la profondità del vano risulta compresa tra 3960 mm. e 4020 mm. a seconda del sito; è possibile realizzare le cabine con una profondità variabile tra i 3330 mm. e i 3400 mm. che sono inferiore rispetto alle misure richieste dal capitolato che è 3500 mm.

7. Nel documento Ascensori Specifica Tecnica con foglio dati numero elaborato MV100PE-NMS-1001-19-C1 alla voce 4.1 Caratteristiche costruttive e dimensionali, vano impianto realizzato in cemento armato (a cura del civile) fossa 1700 mm.; testata 3800 mm.; larghezza 3700 mm.; profondità 4000 mm.;

Domanda: in relazione alle dimensioni delle fosse rilevate durante il sopralluogo del 15-06-2016, la misura della fossa risulta in alcuni siti risulta di circa 3000 mm.; siccome con misura di fossa oltre i 2500 mm. è necessario eseguire delle lavorazioni per accedere alla fossa prevedendo una porta di accesso oppure riducendo la dimensione da 3000 mm. ad almeno 2500 mm.; queste lavorazioni saranno eseguite da altro fornitore ?

8. Nel documento Ascensori Specifica Tecnica con foglio dati numero elaborato MV100PE-NMS-1001-19-C1 alla voce 4.1 Caratteristiche costruttive e dimensionali, vano impianto realizzato in cemento armato (a cura del civile) fossa 1700 mm.; testata 3800 mm.; larghezza 3700 mm.; profondità 4000 mm.;

Domanda: se i montacarichi devono essere rispondenti alla normativa UNI EN 81-20/50, in relazione alle dimensioni dei vani di corsa rilevate durante il sopralluogo del 15-06-2016, la misura della testata superiore risulta compresa tra 3680 mm. e 4280 mm. a seconda del sito; queste dimensioni di testata nel rispetto degli spazi liberi e dei volumi di rifugio da prevedere sul tetto della cabina, è possibile realizzare l'altezza delle cabine compresa tra i 2050 mm. e i 2500 mm. a seconda del sito. E' possibile realizzare altezze di cabina

- diverse dalla misura indicata nel capitolato di appalto che è 2500 mm. ?
9. Nel documento Ascensori Specifica Tecnica con foglio dati numero elaborato MV100PE-NMS-1001-19-C1 alla voce 4.1 Caratteristiche costruttive e dimensionali, dimensioni porte di cabina luce netta 1500x2000 mm.; dimensioni porte di piano luce netta 1500x2280 mm. ;
Domanda: per il principio di funzionamento, non è possibile realizzare luce porta di cabina e luce porte di piano differenti, si chiede di specificare la medesima dimensione in altezza della luce delle porte di piano e di cabina desiderata, direttamente collegata all'altezza delle cabine realizzabile secondo il punto 8 dei quesiti ?
10. Nel documento Capitolato di appalto numero elaborato MOL150-IM0067-Z160 non si trova evidenza di alcune lavorazioni per la finitura degli impianti come ad esempio:
Imbiancatura dei vani di corsa dove ancora non presente
Domanda: l'imbiancatura dei vani di corsa verrà eseguita da altro fornitore ?
11. Nel documento Capitolato di appalto numero elaborato MOL150-IM0067-Z160 alla voce 7.4 Montaggi ed installazioni, sottovoce: Sigillatura e assistenza muraria; è specificato che devono essere eseguite le sigillature nei passaggi di apparecchiature tra l'esterno e l'interno dei vani di corsa e tra le porte di piano e la parete frontale in CA.
Domanda: la finitura esterna al vano di corsa lato pianerottolo di sbarco tra il telaio delle porte di piano e il muro in CA della parete frontale del vano di corsa verrà eseguita da altro fornitore ?
12. Si richiede di precisare se esistono oltre alla OS4 altre categorie oltre a questa.
13. Relativamente ai requisiti di cui al punto 4.2.1 del disciplinare si chiede quanto segue:
- ☐ si richiede di precisare esattamente l'arco temporale di riferimento
 - ☐ l'importo esatto
 - ☐ la tipologia dell'attività che deve essere certificata
 - ☐ in base a quali mezzi dovrà avvenire la comprova dei requisiti
14. In merito al subappalto si chiede conferma di quali dati occorre indicare circa i subappaltatori

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

1. Gli impianti ascensori e montacarichi devono rispondere alla normativa applicabile *ratione temporis*. In ogni caso allo stato attuale non è possibile fornire una risposta certa in ordine alla normativa applicabile in fase di collaudo, non essendo stata la Direttiva Ascensori recepita in Italia.

2. Come citato da Capitolato d'Appalto alle pagg 28-29 *"...Il percorso dei suddetti cavi potrà avvenire in parte su passerelle porta cavi fornite ed installate dal COMMITTENTE ed in parte su passerelle atte alla distribuzione di dettaglio, la cui fornitura ed installazione resta invece in carico al FORNITORE stesso, qualora non fosse stata già predisposta dal COMMITTENTE. Allo scopo di permettere di individuare il percorso delle passerelle vie cavi che verranno predisposte dal COMMITTENTE, si allegano al presente Capitolato d'Appalto i relativi elaborati di pertinenza per informazione....."*.
3. Tutti i materiali saranno sottoposti al vaglio della Direzione Lavori tramite la presentazione di schede materiali. Il materiale deve essere rispondente al progetto e alla normativa vigente.
4. Il doc NMS-1001-19-C1 alla voce 4.1 riporta: *"citofono a viva voce collegato al locale sala emergenze/guardiania tramite sistema interfonico fornito da altri"*.
5. Tale proposta andrà presentata al DL in fase di progettazione costruttiva.
6. Il doc NMS-1001-19-C1 a pag. 6 risponde al presente quesito comunicando che: *"... Le caratteristiche indicate sono da completare e/o verificare (per le dimensioni delle opere civili) a cura del fornitore in fase d'offerta"*.
7. Si conferma che, come scritto in Capitolato d'Appalto, le opere murarie non sono a carico del Fornitore
8. Premesso che il doc. MV100PE-NMS-1001-19-C1 si riferisce agli ascensori della bocca di porto di S.Nicolò, mentre i montacarichi della medesima bocca sono disciplinati dal documento MV100PE-NMS-1005-19-C1, si ribadisce che lo stesso documento a pag 6 riporta che: *"... Le caratteristiche indicate sono da completare e/o verificare (per le dimensioni delle opere civili) a cura del fornitore in fase d'offerta"*.
9. Tale proposta andrà presentata al DL in fase di progettazione costruttiva.
10. Le opere civili risultano complete allo stato attuale, in particolare non avverranno operazioni di verniciatura dei vani corsa.
11. Le opere civili risultano complete allo stato attuale, inoltre si conferma che, come scritto in Capitolato d'Appalto, le opere murarie non sono a carico del Fornitore
12. Non ci sono altre categorie valide oltre a quelle scritte nel disciplinare.
13. Relativamente ai requisiti di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara, si conferma quanto lo stesso riporta:
poiché il bando di gara è stato pubblicato in GUUE il 14/05/2016, la società concorrente dovrà dichiarare di aver fornito o aver in corso di fornitura negli ultimi 3 anni, e cioè a partire dal 14/05/2013, impianti di sollevamento in grandi progetti, quali, a titolo esemplificativo,

forniture in aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane e centri commerciali, per un valore complessivo pari ad almeno 1,2 volte l'importo di fornitura per un totale di € 6.840.000,00. La comprova dei requisiti dovrà essere fornita con ordini di vendita, documento di trasporto e relative fatture quietanziate

14. Premesso che l'importo del subappalto non potrà eccedere il limite del 30% dell'importo netto contrattuale, i dati che dovranno essere indicati relativamente ai subappaltatori sono quelli previsti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. In conformità alle disposizioni vigenti, si conferma la doverosità della indicazione delle lavorazioni da subappaltare ponendo, quindi, tale indicazione quale requisito richiesto a pena di esclusione.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



QUESITO N. 7 DEL 20/06/2016

1. L'accesso agli ascensori è controllato tramite lettore di badge; si chiede se la fornitura di questo dispositivo, e la relativa linea di alimentazione, non sia a carico del fornitore dell'ascensore e facente parte dell'impianto di controllo;
2. Si chiede se la realizzazione dei fori di collegamento fra il vano e il locale macchine dei montacarichi rientrano nelle piccole opere murarie a carico del fornitore;
3. In modo analogo si chiede se le opere murarie necessarie a ridurre la profondità delle fosse degli impianti montacarichi entro i limiti imposto dalle norme siano escluse dagli oneri a carico del fornitore;
4. Il capitolato prevede che gli ascensori da installare nella edifici di spalla abbiano larghezza minima 1000 mm e siano in esecuzione EI 120. Le porte di piano in esecuzione EI 120 sono dotate di telaio che serve a garantire la tenuta ai fumi e, di conseguenza, il loro ingombro risulta maggiore di 1000 mm; si chiede, in particolare per gli ascensori della bocca di Lido, se le opere murarie necessario ad incrementare la luce porta nelle strutture in c.a debbano ritenersi opere murarie non a carico del fornitore;
5. Si chiede se devono essere applicate le norme UNI EN 81-20 che sostituiranno le UNI EN 81-1&2 a partire dal 1 settembre 2017.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7

1. Si conferma che l'impianto di controllo accessi non fa parte della presente gara.
2. Si conferma che, come scritto in Capitolato d'Appalto, le opere murarie non sono a carico del Fornitore
3. Si conferma che, come scritto in Capitolato d'Appalto, le opere murarie non sono a carico del Fornitore
4. La misura di cui al quesito è scritta nelle specifiche delle bocche di porto di riferimento del progetto pubblicato, in tali documenti è esplicitato che: *"Le caratteristiche indicate sono da completare e/o verificare (per le dimensioni delle opere civili) a cura del fornitore in fase d'offerta"*. Si conferma, in ogni caso, che come scritto in Capitolato d'Appalto, le opere murarie non sono a carico del Fornitore
5. Gli impianti ascensori e montacarichi devono rispondere alla normativa applicabile *ratione temporis*. In ogni caso allo stato attuale non è possibile fornire una risposta certa in ordine alla normativa applicabile in fase di collaudo, non essendo stata la Direttiva Ascensori recepita in Italia.



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 8 DEL 28/06/2016

Si prega di precisare:

- 1) se l'indicazione nominativa del subappaltatore è obbligatoria oppure se, come previsto dal previgente art. 118 del D.Lgs. 163/2006, è sufficiente l'indicazione delle attività che si intende affidare in subappalto.

Qualora fosse obbligatoria l'indicazione nominativa del subappaltatore si prega allora di chiarire:

- 2) se occorre indicare una terna di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) se per il subappaltatore occorre allegare le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 163/2006 e/o sull'inesistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;
- 4) se in fase di esecuzione del contratto, in funzione dell'evoluzione dell'appalto, sarà possibile modificare e/o integrare l'elenco dei subappaltatori.

RISPOSTA AL QUESITO N. 8

Le disposizioni inerenti al subappalto contenute negli atti di gara vanno interpretate in maniera coerente con quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. N. 50/2016 applicabile alla gara in oggetto.

In virtù del combinato disposto delle previsioni di cui agli articoli 118 del D.Lgs. N. 163/2006 (abrogato) e dell'art. 105 richiamato, la disposizione del disciplinare va interpretata nel senso della conferma della doverosità della indicazione delle lavorazioni da subappaltare, richiedendo tale requisito a pena di esclusione.

L'indicazione della terna dei subappaltatori cui fa riferimento la disposizione del nuovo codice è obbligatoria nell'ipotesi in cui lo richieda il bando o il disciplinare, ma non è il caso della gara cui si intende eventualmente partecipare

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 9 DEL 04/07/2016

In riferimento al punto 10 del Disciplinare di gara, ovvero alla dichiarazione sostitutiva al fine di permettere le verifiche antimafia, nella dichiarazione deve essere apposta una firma leggibile o va bene una firma autografa?

RISPOSTA AL QUESITO N. 9

La dichiarazione sostitutiva deve recare firma autografa leggibile

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 10 DEL 06/07/2016

In riferimento al Disciplinare di gara, punto 9, chiediamo conferma che la dichiarazione sia resa da tutti coloro che hanno poteri di firma (solo rappresentanti legali o da tutti gli amministratori, come risulta da visura camerale?) e dai direttori tecnici?

RISPOSTA AL QUESITO N. 10

Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.1. punto 9):

"Le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006, a pena esclusione, devono essere rese personalmente con specifico riferimento all'appalto in oggetto da tutti i rappresentanti con poteri di firma e dai direttori tecnici coinvolti nell'appalto, specificatamente:

-
-

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 11 DEL 07/07/2016

In riferimento alle dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 1 lettere b), c) ed m-ter) richieste all'art. 9 lett. a) del disciplinare, si chiede di confermare che sia ammessa la possibilità che il procuratore firmatario dell'offerta, renda le dichiarazioni in nome e per conto dei soggetti cessati dalla carica nonché degli amministratori delle società fuse/incorporate, se a propria diretta conoscenza, anche in riferimento ai pareri pubblicati dall'ANAC sull'argomento.

RISPOSTA AL QUESITO N. 11

Si ritiene che sia ammessa la possibilità che il procuratore firmatario dell'offerta, renda le dichiarazioni in nome e per conto dei soggetti cessati dalla carica nonché degli amministratori delle società fuse/incorporate.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 12 DEL 08/07/2016

in merito all'articolo 28 dello schema di contratto, che prevede il divieto di subappalto anche parziale della fornitura, si richiede la conferma a poter subappaltare, previa certificazione finale del richiedente, parti della fornitura in quanto la stessa consta di impianti altamente customizzati per prestazioni e tipologia e che devono essere prodotti in molte parti artigianalmente.

RISPOSTA AL QUESITO N. 12

Come indicato nel corpo del Disciplinare di Gara, art. 7, punto 11), lettera L), è ammesso il subappalto.

L'importo complessivo del subappalto non potrà eccedere il limite del 30% dell'importo netto contrattuale.

Inoltre, è da considerarsi subappaltabile la categoria OS4.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



QUESITO N. 13 DEL 11/07/2016

1

Il Disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto prevede – all'art. 4.2. (così come al successivo art. 7.1. n. 4, 5 e 6) – che i partecipanti debbano dare dimostrazione dei seguenti requisiti tecnici:

- "aver fornito o avere in corso di fornitura negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione del bando, impianti di sollevamento in grandi progetti, quali forniture in aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane e centri commerciali, per un valore complessivo pari ad almeno 1,2 volte l'importo di fornitura (Euro 5.700.000,00). In caso di ATI o Consorzi costituendi o costituiti il requisito di sopra indicato dovrà essere posseduto cumulativamente dagli operatori economici che costituiscono il Raggruppamento o il Consorzio, fermo che la capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (del 65%)".

Il chiarimento che si richiede sul punto è il seguente: l'elencazione delle categorie indicate quali "grandi progetti": "aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane e centri commerciali" è da intendersi elencazione redatta a titolo esemplificativo, oppure strettamente vincolante?

In altri termini, ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici, possono essere indicati anche altri "grandi progetti" che non facciano però riferimento a forniture in aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane e centri commerciali?

2

Sempre con riferimento al requisito della capacità tecnica, ai fini della individuazione delle forniture, si chiede se sia o meno possibile individuare anche forniture indirette, da intendersi quali forniture (adeguatamente documentate) prestate ad altre società private, e dalle stesse poi utilizzate per la realizzazione di impianti di sollevamento in "grandi progetti".

*

Con riferimento ai suindicati quesiti, si fa rilevare che, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.lgs. 50/2016¹ (Nuovo Codice degli Appalti): "i requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti (....)".

Ora, tale norma positivizza, in maniera chiara, l'applicabilità del principio del favor participationis anche con riferimento ai requisiti tecnici che i partecipanti devono possedere necessariamente per partecipare ad una determinata procedura.

¹ Applicabile al caso di specie per espresso riconoscimento della stazione appaltante (cfr. pag. 1 del Disciplinare di Gara).

RISPOSTA AL QUESITO N. 13

Il quesito sottoposto attiene a materia di stretta competenza della Commissione di Gara chiamata a effettuare le valutazioni relative alle offerte pervenute dalle Imprese.

Ad ogni buon conto, si ritiene che il possesso dei requisiti vada provato sotto il profilo sostanziale e quindi, che l'elencazione delle categorie riportate vada inteso quale indicazione esemplificativa.

Analogamente, si ritiene sia possibile individuare anche forniture indirette purchè adeguatamente documentate

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 14 DEL 12/07/2016

In relazione alla risposta al quesito n. 12 si comunica a codesta amministrazione che molte parti costituenti gli impianti elevatori quali ad esempio:

- Centraline idrauliche
- Pistoni idraulici
- Tubazioni idrauliche
- Cavi elettrici e illuminazione
- Parti meccaniche (altamente customizzate)

vengono generalmente prodotte da ditte specializzate non facenti parte della ditta concorrente e comunque presenti sul territorio nazionale.

Premesso che l'azienda concorrente certificherà l'impianto nella sua totalità, partendo anche dalla progettazione, considerando quanto sopra si richiede:

1. Se la fornitura delle parti sopra indicate debba comunque considerarsi subappalto e quindi rientrante nella percentuale max del 30%
2. Se sia ammesso, nel rispetto del limite del 30%, l'eventuale produzione e fornitura completa di impianti elevatori da parte di società terze;
3. Se la produzione di impianti completi o di parti di essi, forniti e prodotti, da società consociate appartenenti allo stesso gruppo della ditta concorrente e dislocate sul territorio europeo, sia da considerarsi subappalto.

RISPOSTA AL QUESITO N. 14

1. Le parti costituenti degli elevatori elencate nel presente quesito sono forniture necessarie alla realizzazione dell'opera e di conseguenza non rientrano nelle percentuali di subappalto.
2. Si conferma la possibilità di subappaltare il lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione.
3. Il terzo punto della domanda sottoposta non può essere oggetto di risposta da parte della scrivente Stazione Appaltante. È rimessa alla Commissione di Gara ogni tipo di decisione sulla portata dei requisiti posseduti dai concorrenti e dai relativi subappaltatori, anche se appartenenti al medesimo gruppo.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com